



N. 625/2021 Sentenza
N. 4446/2020 R.G.A.C.
N. 5384/02 Cronol.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, all'udienza del 16 marzo 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4446/2020 R.G.

TRA

GALLO ANTONELLA, con Avv. Peppino Russo

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

convenuto-contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 22.12.2020 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e, premesso di essere in possesso della laurea magistrale in scienze pedagogiche per l'interculturalità e la media education, nonché dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, sosteneva, in punto di diritto, di trovarsi nelle condizioni per accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e che l'Amministrazione convenuta non aveva riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

Dopo aver evidenziato, quanto al *periculum in mora*, che il pregiudizio grave e irreparabile era rappresentato dalla maggiore difficoltà nell'inserimento nel mondo della scuola con inevitabile perdita di conoscenze acquisite e di

professionalità, concludeva chiedendo: *"Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per l'interculturalità e la media education e dei 24 CFU e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto per il biennio 2020-2022 per la provincia di Cosenza, per la seguente classe di concorso: A18 Filosofia e Scienze Umane, per la scuola secondaria I° e II°, oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante maturato, come per legge"*.

Il Ministero dell'Istruzione, benché ritualmente citato, non si è costituito.

La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 22.2.2021 per insussistenza del *periculum in mora*; indi, la causa veniva decisa nel merito all'odierna udienza come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.

Parte ricorrente lamenta la illegittimità del D.M. n. 374/2017 e della ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 nella parte in cui non prevede l'equivalenza dei titoli posseduti (in particolare dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici congiuntamente alla laurea) alla abilitazione richiesta ai fini dell'inserimento nella II fascia di istituto e nella I delle GPS.

L'art. 1, comma 110, L. n. 107/2015 dispone *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]"*.

Il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento è stato ridefinito dal D. Lgs. n. 59/2017 – emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 110/2015 - il cui art. 5 prevede *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo*

equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Il comma 7 dell'art. 17 del citato D. Lgs. n. 59/2017 prevede inoltre "La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti [...]".

E' quindi il legislatore ad aver previsto che, nella nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi pubblici, l'abilitazione - fino ad ora intesa come conseguimento dei TFA, PAS e SSIS - sia sostituita dal requisito dei 24 CFU ovvero dei tre anni di servizio.

Nella specie parte ricorrente, in possesso della laurea in lettere e filosofia e dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici (cfr. fasc. ricorrente), vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato, che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, ed è quindi in possesso dei requisiti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservato agli abilitati, nonché nella I fascia delle GPS.

Deve quindi affermarsi il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS nonché nella II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A18 Filosofia e Scienze Umane nella posizione relativa al punteggio spettante e maturato.

La sussistenza di precedenti di merito di segno contrario, anche di questo Tribunale, giustifica la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle GPS nonché nella II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A18 Filosofia e Scienze Umane nella posizione relativa al punteggio spettante e maturato; compensa le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, 16 marzo 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, li 16 MAR. 2021
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cario Gigliotti

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA

